

Il contratto di collaborazione

Percepisco la pensione di anzianità da parte dell'Inps e ho ricevuto una proposta di lavoro da un'azienda con cui avevo collaborato in passato. È ancora possibile sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa?

R.C. - Bergamo

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sul riordino delle tipologie contrattuali, nell'abrogare il contratto a progetto ha delineato i contorni di una nuova forma contrattuale definita "collaborazione organizzata dal committente" (è scomparso il termine "coordinata"), prevedendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (le cosiddette collaborazioni etero-organizzate)".

A seguito di tale intervento, i contratti di collaborazione possono continuare ad essere stipulati sotto forma di contratto di lavoro parasubordinato, ma dopo attente valutazioni, poiché risulta spesso arduo individuare il discrimine tra etero-organizzazione (che fa scattare la subordinazione) e coordinamento (compatibile con l'autonomia).

Ad esempio, la presenza del collaboratore con regolarità in azienda, o anche solo la necessità di eseguire la prestazione secondo precise scadenze temporali, potrebbero essere considerate forme di organizzazione imposte dal committente, come tali sufficienti ai fini dell'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato.

Maggiore chiarezza è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del Jobs act degli autonomi – legge 22 maggio 2017, n. 81 – che ha

riscritto l'art. 409 del codice di procedura civile e che, con riferimento ai "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" ha precisato che "la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Il legislatore offre così una definizione di coordinamento compatibile con la natura autonoma del rapporto: il collaboratore organizza autonomamente la propria attività ma può essere tenuto, senza pregiudizio per la natura autonoma del rapporto, a rispettare modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, l'importante è che non siano imposte dal committente.

La riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato dei contratti di collaborazione privi dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è invece esclusa in caso di:

- a) collaborazioni per le quali i ccnl prevedono discipline specifiche sul trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
- b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- e) contratti in essere con le pubbliche amministrazioni alle quali è fatto divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.